

La disciplina giuridica in tema di guida sotto l'effetto dell'alcool è applicabile anche laddove l'utente utilizzi una bicicletta. In tale caso, tuttavia, non sarà possibile procedere alla sospensione della patente.

Sentenza n. 1752/07. Pronunziata il 13.06.2007. Motivazione depositata il 21.06.2007

Nei confronti di XX nato il (omissis)/1963 in Algeria, contumace, imputato del reato p. e. p. dall'art. 186, 1° comma, 2° comma e 4° comma bis D.Lvo nr. 285/92 come modificato dalla L. 284/03, conduceva il velocipede marca Concordia, in condizione di alterazione psico-fisica determinata dall'assunzione di bevande alcoliche, rimanendo coinvolto in sinistro stradale. Tasso alcoolemico accertato mediante prelievo ematico pari a 82 mg./100ml. In Bologna il 4 settembre 2004. In esito all'odierna udienza, sentiti il P.M. che ha concluso come da verbale, il difensore dell'imputato che ha concluso come da verbale.

Motivi della decisione

L'imputato è stato tratto a giudizio, per rispondere del reato di cui in epigrafe, con decreto di citazione diretta emesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell' art. 550 c.p.p.

Nel corso del giudizio, svoltosi in contumacia dell' imputato, sono stati sentiti i testi Nanetti e Tartari (rispettivamente, assistente ed ispettore della Polizia Municipale di Bologna) e Giuseppina M. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell' art. 511 c.p.p., sono stati dati per letti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e se ne è dichiarata la loro utilizzabilità ai fini della decisione. Le parti hanno successivamente concluso come da verbale di udienza

Dalle dichiarazioni dei testi N. e T. emerge che l'imputato, conducendo la propria bicicletta, fu coinvolto in un incidente stradale con un autobus. Allorquando i testi intervennero, il XX era già stato condotto all'ospedale.

Dall'esame alcoolimetrico cui l'imputato, lo stesso giorno dell'incidente, fu sottoposto in ospedale, emerge che lo stesso presentava un tasso alcolico (82 mg/100 ml: v. referto acquisito agli atti del giudizio), ben superiore a quello massimo consentito dalla normativa in materia di circolazione stradale.

Il teste G. M. - indicato dalla difesa - ha riferito che poco prima dell'incidente aveva notato l'imputato armeggiare intorno al manubrio della propria bicicletta, manubrio che appariva storto. La teste non ha peraltro poi assistito all'incidente.

In forza della testimonianza G. M., assume la difesa dell'imputato che costui non viaggiava sulla sua bicicletta. L'assunto appare privo di ogni pregio, in quanto il fatto che, poco prima dell'incidente, l'imputato stesse armeggiando intorno al manubrio del suo velocipede non è in alcun modo incompatibile con il fatto che, di lì a poco, lo stesso sia rimasto coinvolto in un incidente;

i testi N. e T. descrivono un sinistro in cui pacificamente è rimasta coinvolta la bicicletta del ciclista XX, tra l'altro trasportato all'ospedale subito dopo il sinistro.

Del tutto priva di pregio è poi l'ulteriore tesi, sostenuta dalla difesa dell'imputato, secondo la quale la norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza non trova applicazione per i ciclisti. È vero soltanto - ma è cosa all'evidenza ben diversa - che in caso di guida in stato di ebbrezza di una bicicletta (veicolo per la cui guida non è prevista patente alcuna) non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Deriva da quanto precede che è dimostrato che: l'imputato, conducendo la propria bicicletta, fu coinvolto in un sinistro; l'imputato presentava un tasso alcolico superiore a quello consentito.

Il XX va pertanto dichiarato colpevole del reato ascrittogli. La sua incensuratezza consente la concessione delle attenuanti generiche. Valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., si reputa equa la sua condanna alla pena di giorni venti di arresto e 600 euro di ammenda (pena base: mesi uno ed euro 900; ridotta per effetto delle attenuanti generiche). Conseguente per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Sulla base di un favorevole giudizio prognostico, può concedersi all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara XX colpevole del reato ascrittogli e, concessegli le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di giorni venti di arresto ed euro 600 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Il Giudice, Dr. Maurizio Passarini